



TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO

**AI GIUDICI e
AL GOP
AL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AI FUNZIONARI RESPONSABILI DELL'UFFICIO
GIP- GUP
E DEL DIBATTIMENTO
AI FUNZIONARI ADDETTI ALL'UFFICIO PER IL PROCESSO
SETTORE PENALE**

OGGETTO: Indicazioni organizzative urgenti in materia di misure cautelari, in relazione all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150.

RILEVATO:

- che in seguito all'entrata in vigore del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 e del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n.150, come modificati dalla legge di conversione del 30 dicembre 2022 n. 199, con l'art. 5-bis è stato modificato l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, come testualmente di seguito riportate in grassetto:

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2 -bis . Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.

2 -ter . Per i delitti previsti dagli articoli 609 -bis , 612 - bis e 612 -ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.»

RITENUTO pertanto che sia necessario verificare con urgenza l'eventuale presenza, sul ruolo di ciascun giudice, di procedimenti con imputati colpiti da misura cautelare personale per reati perseguibili a querela, anche nei casi di cui al comma 2 *ter* dell'articolo 85, al fine di provvedere, in caso di mancanza della condizione di procedibilità, alla sua tempestiva acquisizione nei termini di legge e con le modalità previste dal comma 2 dello stesso articolo;

DISPONE

- che i giudici dell'Ufficio GIP/GUP e del Dibattimento verifichino con estrema urgenza, avvalendosi del personale di cancelleria e degli addetti U.P.P., l'eventuale presenza tra i procedimenti assegnati e pendenti sui ruoli di ciascuno, di procedimenti con imputati colpiti da misura cautelare personale per reati perseguibili a querela, in cui difetti tale condizione di procedibilità;
- **nel caso di mancanza della condizione di procedibilità**, ogni giudice provvederà alla sua tempestiva acquisizione nei termini e con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 85 Dlgs. n.150/2022;

Si comunichi a cura della Segreteria.

Pesaro lì 01.01.2023

Il Presidente del Tribunale f.f.
Lorena Mussoni